



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 49

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMMISSIONE PAESAGGIO

L'anno duemilanove, addì VENTUNO del mese di OTTOBRE, alle ore 18.30, nella Sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1 BOLDI LAURA	SI	
2 CORSINI LORENZO	SI	
3 FORELLI CRISTINA	SI	
4 MORANDI CAROLA	SI	
5 GANDINI EMILIO	SI	
6 GAVAZZI GIOVANNI	SI	
7 FRANCHI MARIO	SI	
8 DELBONO STEFANO	SI	
9 PEDRETTI MARINELLA	SI	
10 DELBONO DANIELA	SI	
11 RAVARINI ELISA	SI	
12 BONIOTTI DOMENICO LUIGI	SI	
13 BUFFOLI UGO	SI	
14 MUSATTI PAOLO	SI	
15 MUSATI MARIO		SI
16 SACCENTI MATTIA	SI	
17 CHIARI ELISA	SI	
	16	1

Partecipa alla riunione l'assessore esterno BORIONI NICOLETTA.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Silvio Masullo, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli interventi, la Sig.ra Boldi Laura, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) la deliberazione n. 99 del 04.12.2008 con la quale la Giunta Comunale ha istituito la Commissione Paesaggio individuandone i componenti;
- b) con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15.04.2009 n. 21 veniva approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione per paesaggio;
- c) l'articolo 81, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, prescrive che ogni Comune debba dotarsi, singolarmente o in forma associata con altri enti locali, di una Commissione per il paesaggio, in attuazione del provvedimento statale di cui alla precedente lettera a);
- d) tale disposizione prevede che ogni Ente Locale, titolare di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, la quale è chiamata ad esprimere parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- e) con deliberazione di Giunta Regionale 6 Agosto 2008 n. VIII/7977, recante "Determinazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche", sono stati approvati i criteri per la verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti nell'art. 146 D.Lgs. 42/2004, stabilendo che gli Enti Locali si conformino a tali criteri e diano conto alla Giunta Regionale delle verifiche effettuate entro il 14.11.2008;

CONSIDERATO che

- a) ai sensi dell'articolo 1.3 del regolamento vigente i membri della commissione durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco e sono rinnovabili consecutivamente per un massimo di due volte;
- b) gli attuali membri della Commissione in realtà non hanno mai potuto operare perché i loro limiti operativi e le loro competenze sono stati definiti solo 5 mesi dopo la deliberazione di nomina, e la deliberazione, pur essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma- del D.Lgs. 267/200, è stata pubblicata all'albo pretorio solo a partire dal 08/06/2009, quindi dopo la scadenza del mandato del Sindaco che aveva nominato i Commissari
- c) l'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che <<L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza,omissis-..>> e quindi iniziare un nuovo iter per la nomina dei componenti della commissione appare contrario al dettato dell'articolo di legge citato;
- d) le valutazioni della scelta dei componenti sono di natura tecnica e non politica;
- e) ritenuto di poter confermare nell'incarico gli attuali componenti;

VISTA la proposta di variazione del vigente regolamento per il funzionamento della Commissione per il paesaggio, predisposta dal Responsabile dell'Area tecnica, Geom. Giampietro Fongaro, e composta da "Proposta di Variazione del Regolamento per il Funzionamento della Commissione Paesaggio" (regolamento integrale completo di modifiche) e "Relazione Tecnica in merito alla Proposta di Variazione del Regolamento per il Funzionamento della Commissione Paesaggio"

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Tecnico comunale geom. Fongaro Giampietro, in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento e dato atto che lo stesso non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

UDITA l'introduzione del Sindaco;

CON voti favorevoli unanimi espressi da n° 16 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente riprodotte, la "Proposta di Variazione del Regolamento per il Funzionamento della Commissione Paesaggio" predisposta dal Responsabile dell'Area tecnica, Geom. Giampietro Fongaro, e composta da "Proposta di Variazione del Regolamento per il Funzionamento della Commissione Paesaggio" (regolamento integrale completo di modifiche) e "Relazione Tecnica in merito alla Proposta di Variazione del Regolamento per il Funzionamento della Commissione Paesaggio", il tutto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
2. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento della procedura attuativa del presente provvedimento;
3. di dare altresì atto che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La seduta si conclude alle ore 19,00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DICHIARA

che il provvedimento in oggetto indicato è conforme alle vigenti disposizioni di legge sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e che l'Organo deliberante è competente, non viola alcuna disposizione di legge o di regolamento e non eccede i propri poteri.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Giampietro Fongaro

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Laura Boldi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Silvio Masullo

Publicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 11/11/2009 al 26/11/2009

Addì 11/11/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Silvio Masullo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE art. 134 4° comma , D. Lgs. 267/2000

DIVENUTA ESECUTIVA in data 22/11/2009 ai sensi :

art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000

Addì 23/11/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Silvio Masullo

Copia conforme all'originale qui depositato composta da n° 13 fogli ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì 11/11/2009



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Masullo

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
Provincia di Brescia



**RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE
DEL
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PAESAGGIO**

Addì, 14.10.2009

Ufficio Tecnico
del
Comune di Monticelli Brusati
Geom. Giampietro Fongaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giampietro Fongaro'.



Relazione tecnica sulla proposta di modificazione del vigente Regolamento per il funzionamento della Commissione per il paesaggio

La modifica al regolamento per il funzionamento della Commissione per il paesaggio, approvato dal Consiglio Comunale in data 15.04.2009 n. 21, consiste essenzialmente nell'aggiunta di un articolo (1.17 Norma transitoria) che consenta di mantenere nelle proprie funzioni i commissari attuali nominati con deliberazione della Giunta Comunale in data 04.12.2008 n. 99.

Infatti ai sensi dell'articolo 1.3 del regolamento vigente i membri della commissione durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco e sono rinnovabili consecutivamente per un massimo di due volte.

Gli attuali membri della Commissione in realtà non hanno mai potuto operare perché i loro limiti operativi e le loro competenze sono stati definiti solo 5 mesi dopo la deliberazione di nomina, e la deliberazione, pur essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma- del D.Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio solo a partire dal 08/06/2009, quindi dopo la scadenza del mandato del Sindaco che aveva nominato i Commissari..

Deve essere precisato che gli indirizzi forniti dalla Regione Lombardia stabilivano che il Comune doveva attendere un atto da parte del competente organo della Regione con cui il Comune, e conseguentemente la commissione, poteva esercitare le funzioni paesaggistiche. Detto atto non è mai stato emesso anche a causa della proroga dei termini previsti nel Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 per l'applicazione della procedura a "regime ordinario" per il rilascio delle autorizzazioni all'intervento su beni sottoposti a vincoli paesaggistici, paesistici e storici.

Considerato che l'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza,-omissis-..»>, pare decisamente contrario ai citati principi dichiarare decaduti gli attuali membri della Commissione per il Paesaggio, attuare l'iter per la candidatura di nuovi commissari, procedere alla loro individuazione, trasmettere la documentazione alla Regione Lombardia, attendere comunicazioni da parte dei competenti uffici regionali in merito alla nuova Commissione, stabilire che la Commissione possa funzionare perché sono decorsi i termini senza che gli uffici regionali

abbiano dato riscontro alla documentazione trasmessa, nominare il Presidente con atto dei competenti organi, e quindi convocare per la prima volta la commissione. Il tutto per una tempistica complessiva di circa 90 giorni.

Deve essere considerato anche che la valutazione della competenza di un candidato a membro della Commissione avviene sulla base di curriculum dimostranti la competenza in materia di tutela paesistico-ambientale, e la comprovata esperienza professionale acquisita mediante esperienza sul campo documentata da curriculum e/o da partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione, il tutto come stabilito da specifica deliberazione della Regione Lombardia. La valutazione, e la conseguente formazione della eventuale graduatoria con nomina finale, è quindi più tecnica che "discrezionale".

Risulta molto probabile che alla fine di tutta la procedura citata precedentemente per la nomina di nuovi commissari porti al rinnovo di quelli attuali.

La modifica proposta consente:

1. di mantenere nelle proprie funzioni gli attuali commissari;
2. di fissare la decadenza degli stessi con la scadenza del Mandato dell'attuale Sindaco;
3. di considerare i due periodi "amministrativi" (prima nomina con un Sindaco, prosecuzione con un altro Sindaco) come se fossero un unico periodo, in modo da permettere l'eventuale ricandidatura dei commissari alla scadenza del mandato del Sindaco attualmente in carica.

Il tutto fatta salva la volontà dell'Amministrazione di voler riconfermare gli attuali commissari nelle loro funzioni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Giampietro Fongaro



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO EDILIZIO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PAESAGGIO

PROPOSTA DI VARIAZIONE

Approvazione: Deliberazione del Consiglio Comunale in data 15.04.2009 n. 21
Variazione n. 1: Deliberazione del Consiglio Comunale in data 21-10-09 - n. 49

Ufficio Tecnico
Del
Comune di Monticelli Brusati

Geom. Giampietro Fongaro

Addì, 14.10.2009



TITOLO 1

REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Articolo 1.1. – Commissione per il paesaggio - Istituzione e composizione

1. Ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale dell'11 marzo 2005, n. 12 e della DGR VIII/7977 del 06 agosto 2008, è istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio, composta da:

- a) membro di diritto: il Responsabile dell'istruttoria tecnico – amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica designato e nominato dal Responsabile dell'Area Tecnica, anche con funzioni di segretario, privo di diritto di voto, che non concorre alla formazione del numero;
- b) tre membri elettivi: il Presidente e due Commissari, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.
- c) il presidente dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione alla libera professione, inoltre dovrà aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici.

Articolo 1.2. Nomina e caratteristiche dei membri

1. I membri elettivi vengono nominati con deliberazione della Giunta Comunale tra professionisti, forniti di specifica competenza in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata esperienza professionale acquisita mediante esperienza sul campo documentata da curriculum e/o da partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione.

2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'Amministrazione Comunale.

3. I membri elettivi non possono essere scelti fra quelli appartenenti ad altre commissioni comunali.
4. La Giunta dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale di apposito avviso con invito a presentare entro 21 giorni dalla pubblicazione le candidature da parte di membri elettivi in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.
5. Le richieste di candidatura da parte dei membri elettivi devono essere complete dei dati personali (nominativo, residenza, numero e data di iscrizione all'ordine professione od al collegio), di una dichiarazione che gli stessi non si trovano nelle condizioni di incompatibilità alla nomina, e curriculum delle esperienze professionali.
6. Qualora non si raggiunga un numero minimo sufficiente di membri eleggibili, od i curriculum presentati siano ritenuti insufficienti dalla Giunta Comunale, quest'ultima potrà richiedere che gli ordini professionali e/o i collegi professionali indichino una terna ciascuno di membri eleggibili.

Articolo 1.3. Scadenza

1. I membri della commissione sono designati dal Sindaco durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco e sono rinnovabili consecutivamente per un massimo di due volte.

Articolo 1.4. Incompatibilità

1. I membri della Commissione Paesaggistica non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso l'Amministrazione Comunale
2. Sussistono per i membri le medesime condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.
3. Non possono essere eletti membri, i rappresentanti di Organi, Istituzioni e Enti ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo in uno o più procedimenti di competenza della Commissione.
4. Costituisce, inoltre, causa di incompatibilità, la nomina in Commissioni Consiliari.
5. Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall'Ordine Professionale cui il membro nominato è iscritto.
6. Le cause di incompatibilità, possono essere rimosse nei modi e nei termini previsti dalla legge.
7. I componenti che sono stati nominati membri per 2 (due) mandati consecutivi, non

possono, allo scadere della seconda nomina, essere rinominati.

8. I membri non possono essere rappresentanti di organi pubblici e/o privati ai quali competono, in base alle norme vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune.

Articolo 1.5. Conflitto di interessi

1. I membri della Commissione Paesaggistica hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte ai lavori della Commissione, sia nella fase istruttoria sia in quella decisionale, quando sono direttamente interessati o siano interessati loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile.

Articolo 1.6. Incompatibilità sopravvenuta

1. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro della Commissione Paesaggistica.

2. Con deliberazione del Giunta Comunale, i membri della Commissione Paesaggistica, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

3. In attesa della deliberazione di rimozione, il Responsabile del Procedimento, qualora sussistono motivi di grave e urgente necessità, può sospendere i membri della Commissione Paesaggistica.

Articolo 1.7. Assenze ingiustificate

1. I membri nominati, che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di 3 sedute consecutive decadono dall'incarico.

2. In tali casi, il Responsabile del Procedimento informa la Giunta Comunale, che provvede, entro 45 giorni, alla surroga del membro decaduto. I membri che sostituiscono quelli decaduti durano in carica fino al rinnovo di tutta la Commissione Paesaggistica.

Articolo 1.8 Commissione per il paesaggio Individuazione del soggetto istruttore

1. Il responsabile del procedimento viene individuato con deliberazione di Giunta secondo quanto disposto dalla normativa Regionale.

Articolo 1.9 Commissione per il paesaggio Funzioni istruttorie tecnico –

amministrative

1. Il responsabile del procedimento, dovrà:
 1. dare comunicazione dell'avvio del procedimento;
 2. verificare se ricorrono i presupposti di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004;
 3. verificare se l'istanza è corredata della documentazione di cui all'art. 146 comma 3 del D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 del DPCM del 12 dicembre 2005, nonché della DGR 8 novembre 2002 n.7/11045;
 4. richiedere eventuali integrazioni;
 5. effettuare eventuali accertamenti;
 6. acquisire il parere della commissione per il paesaggio;
 7. predisporre una relazione tecnico – illustrativa, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs 42/2004;
 8. trasmettere alla Soprintendenza tutti i documenti e la relazione tecnico – illustrativa;
- Il tutto dovrà essere effettuato entro 40 giorni dall'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs 42/2004

Articolo 1.10. Commissione per il paesaggio - Attribuzione della Commissione

1. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che effettua le valutazioni degli aspetti paesaggistici al fine di esprimere specifico parere obbligatorio.

Articolo 1.11. Commissione per il paesaggio - Pareri obbligatori e facoltativi

1. La Commissione per il Paesaggio esprime:
 - a) parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (le funzioni in materia paesaggistica sono assunte dalla presente commissione così come indicato negli articoli 80 e 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s. m. e i.);
 - b) giudizio di impatto paesistico sui progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi dell'art. 64 della Legge Regionale dell'11 marzo 2005, n.12;
 - c) giudizio di impatto paesistico e corretto inserimento ambientale sui progetti di opere di ristrutturazione, piano di recupero, ristrutturazione urbanistica, ecc. riguardanti edifici del centro o ad essi assimilabili, ovvero edifici definiti di interesse storico od ambientale (anche solo di interesse locale), ed edifici presenti nelle mappe di cessati catasti degli anni 1811, 1848, e 8xx.

d) possono essere sottoposti a parere preventivo progetti di particolare complessità o problematicità ricadenti in zona a vincolo.

Articolo 1.12. Commissione per il paesaggio - Modalità di valutazione della Commissione per il paesaggio

1. La Commissione per il paesaggio assume le competenze consultive attribuite al Comune dall'articolo 81, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s. m. e i..
2. La Commissione per il paesaggio, secondo le disposizioni contenute nella parte IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale, esprime inoltre parere relativamente all'impatto paesistico di tutti gli interventi edilizi in zone soggette a vincolo paesistico.
3. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici dettati dalla Giunta regionale, nonché agli altri atti di natura paesistica ad esempio il Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e il Piano Paesistico Comunale.
4. La Commissione per il paesaggio valuta:
 - a) la coerenza progettuale in relazione alle tipologie edilizie esistenti diffuse nel contesto in cui l'immobile si colloca;
 - b) le finiture del fabbricato (materiali, colore, serramenti, accessi, tende esterne, gazebo, pergolati e legnaie);
 - c) gli spazi aperti o visibili dall'esterno e le relazioni tra gli stessi e l'ambiente urbano che li circonda (chiusini, giardini, parcheggi, box esterni);
 - d) la relazione con la viabilità esistente e l'opportunità di un suo miglioramento sia per la fruizione degli spazi pubblici per l'utenza disabile, i parcheggi, il verde;
 - e) favorisce la copertura dei manufatti seminterrati con coperture verdi e fruibili, si occupa di suggerire coperture in linea con il contesto storico ed ambientale in cui si colloca il fabbricato.

Articolo 1.13. Commissione per il paesaggio - Modalità di convocazione

1. Il Responsabile del Procedimento fissa la data di convocazione delle sedute almeno 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la commissione e stabilisce l'ordine dei lavori secondo il protocollo d'arrivo delle pratiche da esaminare e/o in base a motivate ragioni di

gestione dell'iter procedurale delle stesse.

2. Qualora non si riuscissero a visionare tutte le pratiche inserite nell'ordine del giorno della commissione, la stessa viene riconvocata in data concordata con i membri presenti, nell'arco del più breve tempo possibile e senza l'attivazione della procedura di nuova convocazione.

Articolo 1.14. Commissione per il paesaggio - Validità delle sedute

1. I pareri della commissione per il paesaggio sono adottati con voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Le sedute della Commissione hanno validità quando sono presenti almeno due dei componenti.

Articolo 1.15. Commissione per il paesaggio - Sopralluogo

1. La Commissione Paesaggistica ha la facoltà di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

Articolo 1.16. Commissione per il paesaggio - Rapporti con la Commissione edilizia

1. La Commissione Paesaggistica ha la facoltà di esprimere pareri circa l'impatto paesistico e corretto inserimento ambientale su immobili non ricompresi nell'ambito delle proprie competenze, se ciò è richiesto dalla Commissione Edilizia.
2. La Commissione edilizia può richiedere che la Commissione per il Paesaggio partecipi alle proprie riunioni al fine di fornire un supporto per i temi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La Commissione per il paesaggio può richiedere che la Commissione Edilizia partecipi alle proprie riunioni nel caso di valutazioni su progetti che rientrano nelle proprie competenze, ma che successivamente verrebbero esaminati dalla Commissione Edilizia per il parere consultivo di sua competenza teso al rilascio del titolo abilitativo.

- - Modifica in aggiunta - -

Articolo 1.17. Commissione per il paesaggio - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, considerato che la nomina dei componenti della Commissione è avvenuta precedentemente all'approvazione del

presente, e che gli stessi hanno potuto operare solamente successivamente alla scadenza del mandato del Sindaco che li ha nominati, i componenti della Commissione edilizia nominati con deliberazione della Giunta Comunale in data 04.12.2008 n. 99, non decadranno come previsto dall'articolo 1.3 del presente regolamento, ma continueranno le loro funzioni fino alla scadenza del mandato del Sindaco eletto successivamente a quello che li ha nominati.

2. Dato il carattere di continuità delle funzioni i componenti della Commissione attualmente in carica potranno essere rinominati alla scadenza del mandato del Sindaco eletto successivamente a quello che li ha nominati..

(articolo introdotto con deliberazione del C.C. in data _____ n. _____)

